



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**  
(art. 408, 409, 410 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari *Dott. Lirio G. F. Conti*,

esaminati gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

**IGNOTI**

per il reato di cui agli artt. 414 c.p., 416 c.p. e 601 c.p., art. 4 l. 146/2006, in Linosa e Lampedusa, in data 14/9/2019, come da provvedimento di iscrizione, cui si rinvia;

^^^^^^^^^^

- vista la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero;
- letta l'opposizione alla detta richiesta presentata nell'interesse dell'Associazione CIVITAS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- letta la memoria e la documentazione prodotta;
- sentite le parti all'udienza del 7/2/2024, e a scioglimento della riserva assunta;

**OSSERVA**

Con riferimento all'odierna regiodicanda, deve essere in estrema sintesi osservato che il presente procedimento trae origine dall'esposto-denuncia presentato in data 28/5/2020 da PELLEGRINO Giuseppe, qualificatosi presidente dell'associazione non riconosciuta "Civitas", nei confronti di "*persone fisiche allo stato non ancora identificate tutte comunque operanti nel contesto dell'ente SOS Méditerranée Italia Onlus*".

In tale atto, l'esponente lamentava che la detta ONLUS, in occasione dell'attività di ricerca e soccorso in mare di 82 migranti sbarcati a Lampedusa il 14/9/2019 dalla nave Ocean Vikings, si era reso responsabile dei delitti di istigazione a delinquere e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di tratta di persone nonché dei connessi reati-fine.

In particolare, secondo la prospettazione contenuta nell'esposto, le "*consuete operazioni di ricerca e soccorso effettuate dalle organizzazioni non governative che sistematicamente incrociano, a seconda delle contingenze politiche, le acque del Mar Mediterraneo tra le coste*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a vertical line and a small '1'.



*libiche e quelle italiane*” integrano il concorso nel reato di tratta degli esseri umani poiché i trafficanti libici provocano volontariamente situazioni di pericolo in mare al fine di sollecitare il necessario intervento delle navi di soccorso delle O.N.G.

Inoltre, l’armatrice della Ocean Vikings avrebbe violato il diritto internazionale poiché nella Convenzione di Montego Bay non è previsto l’obbligo di trasporto dei migranti in un porto sicuro e, conseguentemente, la scelta della costa dove attraccare dovrebbe competere alle autorità dello Stato di Bandiera insieme al Comandante della nave.

Il denunciante censurava altresì, sotto il profilo della sua legittimità giuridica, le attività di soccorso dei migranti sistematicamente praticate dalle O.N.G. poiché esse dovevano ritenersi riservate alle navi governative di impiego non commerciale, residuando in capo alle imbarcazioni private la possibilità di intervenire in modo del tutto occasionale in caso di pericolo.

A seguito della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, veniva depositato atto di opposizione con cui chiedeva la prosecuzione delle indagini preliminari attraverso, in sintesi:

- l’identificazione delle persone fisiche coinvolte;
- la verifica della regolarità formale delle imbarcazioni;
- l’acquisizione dei tabulati telefonici e dei canali radio di comunicazione tra le imbarcazioni delle O.N.G. e le organizzazioni criminali libiche e altresì con le Autorità militari e civili italiane;
- la verifica dell’impiego di sistemi di video sorveglianza aerea.

^^^^^^^^

Orbene, la richiesta di archiviazione merita accoglimento per le ragioni esposte nella richiesta del Pubblico Ministero.

Va, infatti, osservato che alla luce degli elementi investigativi raccolti la notizia di reato risulta infondata.

Invero, come condivisibilmente rilevato dal Pubblico Ministero - la cui richiesta di archiviazione deve intendersi qui richiamata e trascritta - il diritto internazionale marittimo nonché il diritto internazionale umanitario sanciscono obblighi positivi per gli Stati di proteggere la vita delle persone in pericolo in mare.

In particolare, l’art. 92 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (Convenzione UNCLOS) stabilisce che il comandante di una nave ha l’obbligo di assistere chiunque si sia perduto in mare e altresì di prestare soccorso a chiunque si trovi in mare in condizioni di pericolo.

Altro principio del diritto internazionale pattizio è rappresentato dal cd. “principio di non respingimento”, in applicazione del quale le operazioni di soccorso devono necessariamente concludersi con lo sbarco in un luogo sicuro (cd. *place of safety*), la cui nozione comprende il



TRIBUNALE DI PALERMO  
Sezione G.I.P.-G.U.P.

rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse (cfr., la risoluzione 2011/1821 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa).

Al fine di rendere effettivi tali diritti in capo ai migranti, gli Stati costieri hanno l'obbligo di istituire un adeguato servizio di ricerca e soccorso in mare e di cooperare a questo scopo attraverso la stipula di accordi regionali con gli Stati limitrofi (cfr., tra gli altri, la cd. Convenzione SAR).

Sul versante dell'ordinamento interno, è sufficiente richiamare l'art. 12, comma 2, del d.lgs. 286/1998 (cd. Testo Unico sull'immigrazione), ai sensi del quale *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato”*.

Così sinteticamente delineate le coordinate giuridiche generali del caso in esame, deve quindi osservarsi che l'obbligo di soccorrere le persone in mare in stato di difficoltà sussiste indipendentemente che queste si trovino in acque internazionali piuttosto che in acque territoriali; il comandante, resosi conto del bisogno di aiuto dei naufraghi, ha l'obbligo di prestare assistenza ovunque si trovino.

A tale proposito, non possono condividersi le doglianze mosse dalla difesa opponente secondo cui le operazioni di salvataggio dovrebbero essere svolte in via preminente dalle imbarcazioni governative. Infatti, se è vero che lo Stato deve ottemperare agli obblighi derivanti dal diritto internazionale approntando un sistema di soccorso tempestivo ed efficace, è pur vero che l'eventuale assenza di adeguati mezzi in capo all'apparato statale può e deve essere colmata – alla luce del principio di sussidiarietà e solidarietà – da soggetti privati (anche del cosiddetto “terzo settore”), affinché le persone che si trovano in difficoltà in mare possano ricevere soccorso tempestivo ed efficace.

Ciò posto, superata la questione inerente alla legittimità dell'intervento in mare delle navi delle O.N.G., deve osservarsi che l'attività di ricerca e soccorso praticata da queste ultime non integra una fattispecie di concorso nel reato di associazione a delinquere né il loro operato è punibile a titolo di istigazione a commettere il reato di tratta di esseri umani o, più in generale, di un loro trasporto illegale.

Infatti, come rilevato dal P.M., *“in modo uguale le O.N.G. e lo Stato - quest'ultimo sia mediante le proprie navi sia dirigendo le navi private nelle zone SAR di competenza - offrono un contributo concreto per la realizzazione dei delitti di tratta, orditi da criminali senza scrupoli, ma lo fanno non per condivisione delle finalità illecite, bensì per garantire la massima tutela della persona ed impedire, così, che il tratto di mare che separa l'Africa dalla Sicilia diventi un cimitero sommerso”*.

In particolare, nel caso di specie non vengono in rilievo elementi idonei ad affermare l'esistenza di un legame né, tantomeno, di un vincolo associativo tra gli operatori delle O.N.G. e i trafficanti libici operanti nelle aree di partenza dei migranti di talché anche a volersi considerare dato obiettivo il fatto che i trafficanti si avvantaggino talora dell'intervento delle imbarcazioni



TRIBUNALE DI PALERMO  
Sezione G.I.P.-G.U.P.

delle O.N.G., essa circostanza opera alla stregua di una mera situazione favorevole sfruttata con impudenza da chi organizza ed esegue i trasporti e non può dunque, in sé e per sé considerata, esplicitare refluenza in termini di responsabilità penale in capo a chi invece interviene al solo fine di salvare vite umane in pericolo.

Difatti, non può certo ritenersi che chi agisce per conto delle O.N.G., pur sapendo delle attività illecite dei trafficanti, ne condivide gli scopi, con ciò che ne consegue in termini di idoneità della condotta di ricerca e salvataggio a integrare i presupposti costitutivi dei delitti di cui agli artt. 414 c.p., 416 c.p. e 601 c.p., soprattutto sotto il profilo dell'elemento psicologico richiesto da tali fattispecie incriminatrici.

D'altra parte, non ci si può esimere dal rilevare che è lo stesso denunciante ad affermare di non possedere *“specifiche informazioni sull'andamento dei fatti nel caso concreto con riferimento allo status giuridico della nave Ocean Vikings, alla rotta seguita dalla medesima in occasione di tutte e tre le operazioni di recupero in mare, alla provenienza e alle comunicazioni scambiate con le autorità portuali di partenza e arrivo”*.

In ogni caso, deve rilevarsi che anche a voler ritenere, a tutto voler concedere, che le operazioni di ricerca e soccorso in mare possano in astratto assumere rilievo penale, deve comunque osservarsi che può ritenersi la ricorrenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p.

Infatti, gli operatori delle navi O.N.G. agiscono in mare poiché costretti dalla necessità di salvare i migranti dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, quale è certamente la perdita della vita.

Tali considerazioni sono vevolevoli, oltre che per l'attività di soccorso, anche per le operazioni di sbarco sulle coste italiane. Merita in proposito precisarsi che, non essendo ovviamente conosciuta, al momento del soccorso, l'effettiva provenienza dei trasportati, non può nemmeno aversi consapevolezza *ex ante* della presenza di *place of safety* nei luoghi di partenza dei flussi migratori, sicché l'accoglimento dei migranti nei territori di origine ancora da individuare potrebbe parimenti integrare una situazione di pericolo di un danno grave alla persona, da intendersi non come immediatamente collegato alla situazione di pericolo in mare bensì come ragionevole minaccia di una causa imminente di violazione dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto al vita.

Pertanto, deve ritenersi che le attività di soccorso in mare e di sbarco in un porto sicuro sono scriminate anche quando vengono sbarcati in Italia migranti soccorsi in acque SAR di competenza del territorio di origine, poiché i richiedenti asilo e i rifugiati non possono sbarcare in territori in cui le loro vite e libertà sarebbero concretamente minacciate.

Discende dalle considerazioni svolte che deve essere ordinata l'archiviazione del procedimento per l'inidoneità o, comunque, l'insufficienza degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, apparendo peraltro assolutamente ininfluenti - in virtù di quanto avanti rappresentato - le investigazioni suppletive sollecitate, trattandosi di accertamenti che esulano dal tema di indagine e che non apporterebbero elementi utili ai fini della decisione. Invero, il denunciante ha già avuto ampiamente modo di rappresentare i dati a sua disposizione e le ulteriori

*[Handwritten mark]* 5



TRIBUNALE DI PALERMO  
Sezione G.I.P.-G.U.P.

investigazioni prospettate non appaiono rilevanti poiché non tendono all'acquisizione di concreti elementi di prova ma si palesano quali piste meramente esplorative.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 408 e ss. c.p.p., 125 norme att. c.p.p.,

**DISPONE**

l'archiviazione del procedimento meglio indicato in epigrafe e

**ORDINA**

la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di competenza

Palermo, 8 febbraio 2024

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

*Dott. Lirio G.F. Conti*

*[Handwritten signature of Dott. Lirio G.F. Conti]*

È depositato in Cancelleria

Palermo il 08.02.24

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

*Chiara Maria La Barbera*

*[Handwritten signature]*